



# *Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
UFFICIO III

Prot. DGPREV.III/P/I.4.c.a. 9 / 34962

31 luglio 2009

**AGLI USMAF**  
FAX LORO SEDI

**ALLE UU.TT.**  
FAX LORO SEDI

*E, PER CONOSCENZA*

**ALL'ENAC**  
FAX 06 44 59 65 51 / 44596571

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
REPARTO NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA  
FAX : 06 6532983 –ROMA

**COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**  
CENTRALE OPERATIVA  
FAX 06 59084793 - ROMA

**AGENZIA DELLE DOGANE –**  
AREA CENTRALE VERIFICHE E  
CONTROLLI UFFICIO III  
FAX 06 50243116

**UFFICIO DI GABINETTO - SETTORE SALUTE**  
SEDE (FAX 5301)

**DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA**  
UFFICIO V  
SEDE

**DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE  
E PROFESSIONI SANITARIE**  
UFFICIO II  
SEDE - Fax 06-59942553

**O G G E T T O:** Nuova influenza da virus A(H1N1)v. – Procedure Operative per applicazione di misure di profilassi internazionale.

## **Allegati: 1**

Come noto, il 31 luglio 2009 cessano gli effetti della Ordinanza 4 maggio 2009.

La attuale diffusione dell'Infezione da Virus A(H1N1)v tra la popolazione mondiale, infatti, non giustifica più la adozione di sistematiche misure di contenimento nei confronti di determinate provenienze (vista la estensione della pandemia praticamente a tutti i Paesi del mondo), mentre lo stadio della attuale Fase 6 impone la graduale assunzione di misure di mitigazione e, naturalmente, l'estensione dei sistemi di monitoraggio.

Ad oggi, lo scenario operativo relativo all'infezione, in particolare per la gestione della diagnostica, ove opportuna, e la gestione dei casi, è prevalentemente attivo sul territorio; tuttavia, i punti di frontiera rimangono siti di rilevante interesse strategico, anche e soprattutto in virtù dei movimenti di popolazione, nonché degli ambienti confinati rappresentati dai vettori marittimi ed aerei attraverso i quali questi avvengono.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno ricordare le linee operative applicate, per competenza, dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera :

1) Secondo le procedure di Sanità Transfrontaliera stabilite dal Regolamento Sanitario Internazionale e dalle vigenti norme sanitarie: tutti i Comandanti di Navi ed Aeromobili in arrivo in Italia, provenienti da qualsiasi Porto od Aeroporto, hanno l'obbligo di notificare all'Autorità Sanitaria Marittima ed Aerea territorialmente competente ogni situazione relativa a persone affette da malattia infettiva o sospetta tale, a qualsiasi titolo presenti a bordo.

2) In caso di segnalazione di caso sospetto o accertato di malattia infettiva, l'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera provvederà, dopo valutazione clinica, all'invio del/dei paziente/i presso i Servizi e Presidi del Servizio Sanitario Nazionale territorialmente competenti, ovvero, qualora le condizioni cliniche lo consentano, ad isolamento domiciliare o in luogo di circostanza, avendo cura di notificare alla ASL, competente per territorio, la attivazione della misura contumaciale. I provvedimenti di isolamento a bordo, adottati dall'Autorità Sanitaria Marittima ed Aerea, dovranno essere comunque comunicati sia alla ASL competente per territorio che alla Autorità Marittima e alla Direzione Aeroportuale interessata. La comunicazione dei dati avviene per mezzo della Passenger Locator Card, approvata da OMS, ICAO e IATA. (vedi allegato)

3) Nell'ambito delle procedure e delle attività di sanità transfrontaliera, gli scambi informativi tra Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, ASL, Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle PPAA ed i competenti Uffici Centrali del Ministero del Lavoro, della Salute ed delle Politiche Sociali dovranno essere tempestivi e costanti.

I dati, forniti ai fini di sanità pubblica, vengono trattati dalla Autorità Sanitaria ricevente nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali e, comunque, nell'ambito delle procedure previste nell'interesse superiore di sanità pubblica, ai sensi dell' articolo 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4) Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera sensibilizzeranno le Autorità Marittime e le Direzioni Aeroportuali, nonché le Autorità Portuali e le Società di Gestione Aeroportuali, in merito alla necessità di individuare, se assenti e nell'ambito delle effettive possibilità operative, specifiche aree all'interno dei rispettivi porti ed aeroporti ove poter gestire al meglio Navi ed Aeromobili sottoposte a particolari misure di sorveglianza sanitaria.

5) In ottemperanza a quanto stabilito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare nell'Allegato IX del Regolamento Sanitario Internazionale, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera solleciteranno le Società di Gestione Aeroportuale, le Autorità Portuali, anche per il tramite delle Direzioni Aeroportuali e delle Autorità Marittime, affinché all'interno degli scali marittimi ed aerei vengano individuate idonee aree da impiegare in caso di necessità, per lo svolgimento delle operazioni di controllo sanitario di competenza USMAF.

6) Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera vigileranno affinché le Compagnie di Navigazione Marittima ed Aerea ed i Comandi di Bordo adottino specifiche procedure per impedire l'ingresso e garantire la non diffusione di malattie infettive a bordo. Si ricorda che a bordo di Navi Nazionali, il Medico di Bordo ricopre le funzioni di Ufficiale Sanitario di Governo e, pertanto, allo stesso possono essere delegate, da parte degli USMAF, specifiche competenze in relazione al controllo della diffusione di infezioni, sotto la supervisione degli stessi Uffici.

7) Il competente Ufficio della Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie, che legge per conoscenza, è invitato a sensibilizzare gli Uffici SASN, nonché i Medici Fiduciari in Italia e all'Estero, sulla necessità di implementare, in sede di visita preventiva di imbarco, ogni procedura diagnostica che impedisca l'imbarco di personale affetto da malattia infettiva o sospetta tale.

8) Gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea implementeranno, di concerto con i Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, le attività di vigilanza sanitaria nei punti di ingresso, così come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, con particolare attenzione alla erogazione idrica, alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, alla igiene e salubrità delle infrastrutture (oltre naturalmente dei vettori marittimi ed aerei) e dei locali a disposizione di passeggeri e lavoratori, allo smaltimento di liquami e alla gestione dei rifiuti.

9) La Croce Rossa Italiana, con l'operatività del Reparto di Sanità Pubblica, collabora alle attività di vigilanza sanitaria di frontiera, secondo i protocolli e gli accordi già predisposti a livello centrale e in risposta alle attivazioni di volta in volta richieste dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. La CRI, inoltre, provvede alla eventuale mobilitazione di ulteriori risorse disponibili sul territorio nazionale per attività di assistenza sanitaria, direttamente collegate con le attività di Sanità Transfrontaliera.

DR. V. COSTANZO  
UFFICIO III

DR.SSA L.VELLUCCI  
DIRETTORE UFFICIO III

IL DIRETTORE GENERALE  
DR. FABRIZIO OLEARI  
*FIRMATO*